

F. C. ...

OP SE-
SIA ...

SINDACATO
TRA I
DIPENDENTI DEL COMUNE
DI
BOLOGNA

STATUTO



STATUTO
O PARRI

116

TECA


COOPERATIVA TIPOGRAFICA AZZOGUIDI
BOLOGNA 1945

OP II 116

OP II 116

SINDACATO
TRA I
DIPENDENTI DEL COMUNE
DI
BOLOGNA

STATUTO



COOPERATIVA TIPOGRAFICA AZZOGUIDI
BOLOGNA 1945



Costituzione del Sindacato

Art. 1 - È costituito un Sindacato fra tutti i dipendenti del Comune di Bologna.

Il Sindacato è apolitico e astraie da ogni confessione religiosa. È aderente alla Camera Confederale del Lavoro di Bologna.

Fini del Sindacato

Art. 2 - Il Sindacato si propone la tutela degli interessi collettivi, di categoria e singoli di tutti i suoi soci.

Il Sindacato si farà promotore di tutte quelle riforme d'organico e regolamentari che risultassero consoni ai tempi ed ai bisogni dei suoi organizzati e si farà interprete in ogni momento dei desideri della classe verso l'Amministrazione.

Esso si propone inoltre di dar vita a tutte quelle forme di assistenza che risultassero ade-

guate ai fini di elevamento morale e di utilità materiale di tutti i suoi aderenti.

Il Sindacato, persuaso che il buon andamento degli uffici costituisca la migliore garanzia di decoroso trattamento per i dipendenti comunali, farà presente il suo avviso all'Amministrazione su tutto quanto concerne le ammissioni, i concorsi, le promozioni, la distribuzione e la utilizzazione del personale nei diversi uffici, nonché gli eventuali tentativi di recare il contributo della sua esperienza a vantaggio dei soci, dell'Amministrazione e dei contribuenti.

Mezzi per conseguire i fini che il Sindacato si propone

Art. 3 - Il Sindacato tratterà a mezzo della sua rappresentanza, opportunamente in tutto o in parte delegata, le questioni riguardanti le singole persone, le categorie o l'intero personale.

Nelle trattative la Rappresentanza potrà venire assistita in casi specialissimi che riguardano la massa degli associati da rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro.

Nessuna manifestazione che abbia riflessi nelle normali prestazioni potrà venire intrapresa senza che siano state esperite tutte le pratiche

conciliative del caso, ottenuta l'adesione della Camera Confederale del Lavoro, e provocata la opportuna decisione dell'Assemblea Generale espressamente convocata e che deciderà a maggioranza di voti non minore di due terzi dei votanti.

Della Rappresentanza

Art. 4 - Gli aderenti vengono raggruppati nelle seguenti categorie:

1^a Categoria: Laureati e Capi Ripartizione.

2^a » Insegnanti.

3^a » Diplomatici.

4^a » Impiegati amministrativi.

5^a » Impiegati imposte.

6^a » Salariati:

I. Bidelli - Bagnini - Infermieri
Guardarobiere.

II. Cantonieri - Giardinieri -
Fognaiuoli.

III. Inservienti.

IV. Necrofori - Alfossatori -
Disinfettatori - Demarcatori
Bollatori.

V. Operai (autisti; officina;
facchini).

6^a Categoria: Salariati

VI. Mista (Informatori; Vigili Sanitari; Inservienti; Scrivani; Commessi interni e del forese).

- 7^a » Vigili urbani.
8^a » Vigili imposte.
9^a » Pensionati.
10^a » Impiegati razionamento (fino a cessazione dell'Ufficio).

Art. 5 - Ogni categoria eleggerà un proprio rappresentante ogni 200 iscritti o frazione. L'insieme dei Rappresentanti formerà la Commissione Direttiva dell'Associazione.

Ogni categoria dovrà avere un Comitato interno che agevolerà il lavoro dei Rappresentanti nella Commissione Direttiva e risolverà nell'ambito della Categoria le questioni che non richiedono l'intervento della Commissione Direttiva. Vaglierà inoltre le eventuali proposte da inoltrarsi alla Commissione Direttiva nell'interesse dei singoli, della Categoria e generale.

Questo Comitato sarà eletto in occasione della rinnovazione ordinaria di tutte le cariche, e si procederà alla eventuale sostituzione dei suoi membri soltanto quando il numero di questi sarà ridotto a meno della metà.

Nessuna Categoria può rimanere senza rappresentanti in seno alla Commissione Direttiva.

I singoli Soci dovranno sempre rivolgersi alla Commissione Direttiva per mezzo del rappresentante della Categoria.

Art. 6 - La Commissione eleggerà nel suo seno una Commissione Esecutiva di cinque membri tra i quali il Presidente che risulterà così Presidente dell'Associazione, un Tesoriere e un Segretario.

Art. 7 - I membri della Commissione Direttiva ed Esecutiva hanno l'obbligo di giustificare le loro assenze dalle sedute.

Dopo tre assenze non giustificate decadono dal loro ufficio.

Art. 8 - La Commissione Esecutiva rappresenta l'intero Sindacato nei confronti della Amministrazione.

Art. 9 - Quando si tratti di questioni riguardanti una sola categoria od una sola persona, le trattative con l'Amministrazione potranno essere svolte dal solo Presidente o da un suo delegato affiancato dal rappresentante della categoria.

Art. 10 - Qualsiasi socio, anche se pensionato, è elettore ed eleggibile.

Art. 11 - Le elezioni si fanno ordinariamente una volta l'anno nel mese di luglio e tutte le cariche vengono rinnovate.

Ogni socio può venire riconfermato nella carica coperta.

Art. 12 - I Revisori dei conti in numero di tre e i Probi Viri ugualmente in numero di tre vengono nominati nell'Assemblea Generale Ordinaria che discute il bilancio.

Ammissione dei soci

Art. 13 - Per appartenere al Sindacato occorre far parte del personale dipendente dal Comune.

Non possono venire ammessi gli addetti ad uffici transitori che vengono meno con il cessare della ragione che ne ha determinata l'esistenza.

È fatta eccezione per i dipendenti di quegli uffici che pure essendo istituiti *ad hoc* prospettano una durata presupposta non inferiore ad un anno.

Art. 14 - Per venire ammessi nell'Associazione occorre farne domanda in apposito modulo rilasciato dal rappresentante di ogni singola categoria.

La Commissione ha il dovere di vagliare ogni singola domanda e decide l'accoglimento o meno.

In caso di reiezione il dipendente comunale

respinto ha il diritto di ricorso al Comitato dei Probi Viri che decide in modo inappellabile.

Dimissione ed espulsione dei soci

Art. 15 - Qualsiasi socio può dimettersi in ogni momento. È tenuto però a darne la motivazione.

Art. 16 - Cessa di far parte del Sindacato chi per qualsiasi ragione viene esonerato dal prestare l'opera sua alle dipendenze del Comune.

Nulla compete a coloro che per qualsiasi motivo vengano a perdere la loro qualità di soci.

Art. 17 - I pensionati continuano in tutti i loro diritti e partecipano senza restrizione alla vita sociale.

Art. 18 - L'espulsione dal Sindacato può venire comminata a coloro:

a) che si rendano indegni di appartenere al Sindacato per avere in qualsiasi modo arrecato danno a questo o siano venuti a meno ai principî di moralità, di solidarietà che lo informano;

b) che si rendano morosi per almeno tre contributi mensili.

Nel primo caso l'espulsione deve sempre venire approvata dall'Assemblea su proposta della Commissione, vagliata dai Probi Viri.

Se l'indegnità del socio è gravissima si deve inoltre procedere alla segnalazione del fatto all'Amministrazione Comunale affinché prenda i provvedimenti opportuni.

Nel caso di morosità l'espulsione verrà semplicemente notificata all'assemblea.

Art. 19 - Nei casi di sospensione dall'ufficio per mancanze che ledano la moralità, il socio resta sospeso fino a decisione avvenuta del suo caso.

Diritti e doveri dei soci

Art. 20 - Ogni socio ha il diritto di venire assistito in ogni sua particolare vertenza con l'Amministrazione, qualora la Commissione Esecutiva ritenga fondato il suo reclamo.

La richiesta d'intervento in suo favore deve venire fatta alla Commissione Esecutiva a mezzo del Rappresentante di Categoria.

Art. 21 - Ogni socio è tenuto al pagamento della Tessera annuale della Camera del Lavoro e di una quota mensile di L. 10.

La quota mensile è ridotta a L. 5 per i pensionati.

Amministrazione dell'Associazione

Art. 22 - La Commissione interna di ogni singola categoria curerà direttamente la riscossione delle quote mensili.

Il versamento al Tesoriere dovrà venire accompagnato da un elenco nominativo.

Art. 23 - La Commissione stabilirà anno per anno il compenso dovuto al Tesoriere che dovrà sorvegliare la contabilità e formare i resoconti annuali.

Fisserà inoltre i compensi dovuti a chi redige tutti gli atti e i conti necessari per l'amministrazione.

Art. 24 - Il resoconto annuale dovrà venire presentato all'Assemblea Generale Ordinaria che si terrà entro il mese di luglio d'ogni anno.

Art. 25 - Le spese relative alla gestione ordinaria vengono ordinate dalla Commissione Esecutiva.

Art. 26 - Le spese straordinarie vengono deliberate dall'Assemblea in base ad apposito comma all'ordine del giorno.

Dei Revisori dei Conti

Art. 27 - I revisori dei conti nominati dall'Assemblea Generale Ordinaria dovranno riferire sul bilancio presentato per l'approvazione.

In tale occasione potranno fare tutte le proposte che ritengono opportune per il buon funzionamento amministrativo dell'Associazione.

Delle Assemblee

Art. 28 - Le assemblee sono di categoria o generali a seconda che si tratti di interessi di un gruppo o di tutti i dipendenti comunali.

Art. 29 - Tanto le assemblee di categoria che le assemblee generali eleggono di volta in volta un socio che le presieda.

Art. 30 - Le assemblee dovranno venire preavvisate almeno tre giorni prima e l'invito dovrà portare sempre l'ordine del giorno.

Le decisioni non sono valide se non prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto è disposto dall'art. 3.

Dei Probi Viri

Art. 31 - I Probi Viri sono chiamati a decidere sulle divergenze tra i soci o a pronunciarsi sulla condotta di qualcuno di questi semprechè si tratti di questioni che si riferiscano al Sindacato e ai doveri di buona colleganza.

Art. 32 - La richiesta d'intervento dei Probi Viri deve essere sempre firmata e circostanziata.

Le accuse anonime non saranno prese in ac-

cuna considerazione e rimesse senz'altro al socio così poco coraggiosamente chiamato in questione.

Variazioni allo Statuto

Art. 33 - Le varianti od aggiunte a questo Statuto dovranno venire approvate dalle Assemblies di Categoria.

Quando il voto delle Assemblies di Categoria risultasse discorde si ricorrerà all'Assemblea Generale che deciderà a maggioranza di due terzi dei soci intervenuti.

Disposizione transitoria

Art. 34 - Allo scopo precipuo di provvedere agli opportuni contatti con i poteri Centrali, il Sindacato promuoverà o quanto meno agevolerà la formazione di una Federazione Nazionale tra i Sindacati dei Dipendenti Comunali.



D 18374



APPROVATO NELLA SEDUTA
DEL GIORNO 12 LUGLIO, 1945



IST
FERRUC

OP

PREZZO

BIBL